DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2012 254/2012/R/GAS

APPROVAZIONE DELL'EXPRESSION OF INTEREST NOTICE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ TAP AG, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.1, DELLA DELIBERAZIONE 19 APRILE 2012 N. 151/2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 giugno 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento ACER);
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 luglio 2012
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 aprile 2006:
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 151/2012 (di seguito: deliberazione 151/2012) e le allegate *Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità sul gasdotto TAP* (di seguito: Linee guida);
- l'istanza della società TAP AG, notificata in data 31 agosto 2011 al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza all'Autorità (prot. Autorità 2 settembre 2011 n. 22591) (di seguito: istanza 22591);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. Autorità 3 ottobre 2011 n. 25083 (di seguito: lettera prot. 25083);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. Autorità 20 dicembre 2011 n. 33391 (di seguito: lettera prot. 33391);

- la lettera del Regulatory Authority for Energy RAE prot. Autorità 30 maggio 2012 n. 016369;
- la lettera dell'Enti Rregullator I Energjise ERE prot. Autorità 6 giugno 2012 n. 017169

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36 della Direttiva, innovando la previgente disciplina contenuta nell'articolo 22, della Direttiva 2003/55/CE, prevede che nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, tra cui i gasdotti di interconnessione tra Stati membri (di seguito: interconnector) possano essere oggetto di una esenzione dal c.d. principio del *Third Party Access* (di seguito: TPA), con lo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale;
- ai sensi dell'art. 36.1, della Direttiva, per il rilascio dell'esenzione devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
 - l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
 - la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
- ai sensi dell'articolo 36.3, della Direttiva, l'esenzione è concessa caso per caso dall'autorità di regolamentazione nazionale, salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal paragrafo 7 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza a un'altra amministrazione, che è tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione;
- quando l'infrastruttura di cui trattasi è situata nel territorio di più Stati membri,come nel caso di un interconnector, le autorità di regolamentazione interessate, entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall'ultima di esse, quando siano d'accordo sulla richiesta di esenzione, informano l'Agenzia (ACER) della loro decisione;
- la Direttiva, inoltre, all'articolo 36.6, stabilisce che:
 - l'esenzione può essere anche parziale;
 - nel decidere sulla concessione dell'esenzione, si tenga conto anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura;
 - nel decidere sulla concessione dell'esenzione, si tenga conto anche della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali;
- il medesimo articolo 36, paragrafo 6, della Direttiva prevede che l'autorità di regolamentazione:

- prima di concedere l'esenzione, deve adottare norme e meccanismi:
 - i. per l'assegnazione della capacità, che impongano di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio;
 - ii. per la gestione della capacità, che includano il diritto dell'assegnatario di vendere la capacità non utilizzata sul mercato secondario e l'obbligo di cedere la capacità non utilizzata sul mercato in caso di "congestione contrattuale";
- nel valutare i criteri per il rilascio della deroga, deve tenere conto dei risultati della procedura di assegnazione della capacità;
- le predette norme e meccanismi di cui alle precedenti lettere (i) e (ii) (di seguito: *market test*) non sono richiamati dal paragrafo 7 del citato articolo 36, con la conseguenza che, il relativo potere di regolazione non è attribuibile, dallo Stato membro in sede di recepimento, a un'amministrazione diversa dall'autorità di regolamentazione nazionale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 33, del decreto legislativo 93/11, in attuazione della Direttiva, ha riformato la disciplina dell'esenzione da TPA, originariamente prevista all'articolo 1, comma 17, della legge 239/04 e ha confermato la scelta di attribuire al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) il potere di rilasciare la deroga dopo aver acquisito il parere dell'Autorità;
- con riferimento alla disciplina del *market test*, invece, trattandosi dell'esercizio di un potere di regolazione delle infrastrutture di rete, che l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 (oltre che la legge 481/95) già intesta in termini generali all'Autorità, il predetto decreto legislativo 93/11 si limita, all'articolo 33, comma 4, a prevedere che il Ministero adegui la disciplina del procedimento di esenzione al fine di attuare il necessario coordinamento con l'Autorità ai fini dell'efficiente gestione delle procedure di *market test*;
- più in particolare, il predetto potere di regolazione può essere esercitato dall'Autorità, in coerenza con le previsioni dell'articolo 36.6, della Direttiva, richiamate alle precedenti lettere i) e ii), nonché in coerenza con l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, mediante:
 - a. la fissazione dei criteri generali per l'allocazione della capacità tramite il *market test*;
 - b. la predisposizione, da parte del soggetto che richiede l'esenzione, della proposta relativa alle condizioni di allocazione della capacità, delle condizioni economiche specifiche, e delle modalità di svolgimento del *market test* per l'infrastruttura oggetto della richiesta;
 - c. l'approvazione, da parte dell'Autorità, della predetta proposta, sulla base della verifica di conformità ai criteri di cui alla precedente lettera (a), nonché sulla base delle peculiarità dell'infrastruttura per la quale si richiede l'esenzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società TAP AG ha presentato al Ministero istanza di esenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l'Albania (di seguito: gasdotto TAP);
- il Ministero, con lettera prot. 33391, sebbene ritenga la predetta richiesta incompleta e il procedimento per l'esenzione sospeso, tuttavia, in coerenza con il quadro normativo nazionale e comunitario sopra tratteggiato, ha invitato l'Autorità a definire in modo congiunto e coordinato con le omologhe autorità di regolamentazione greca e albanese (nel seguito rispettivamente: RAE e ERE) le modalità di svolgimento, da parte della società TAP AG, delle procedure di *market test* in relazione al gasdotto TAP, nei tratti in Grecia, Albania e sull'interconnessione tra Albania e Italia;
- l'Autorità ha conseguentemente posto in essere le necessarie attività di interazione con RAE e ERE, al fine di condividere una bozza di Linee guida, seguendo il modello di intervento prospettato alle precedenti lettere (a), (b) e (c);
- le Linee guida sono finalizzate a definire i criteri, di cui alla precedente lettera (a), con particolare riferimento all'acquisizione delle informazioni circa l'interesse dei potenziali utenti dell'infrastruttura, anche con riferimento alla realizzazione di nuovi punti di immissione e prelievo, nonché al trasporto di gas da nuove fonti;
- inoltre, le medesime Linee guida rinviano a un successivo provvedimento, da adottare anche sulla base degli esiti delle informazioni, acquisite ai sensi del precedente punto, saranno definiti i criteri applicativi dell'allocazione delle nuove capacità tra i soggetti interessati.

CONSIDERATO CHE:

- con lettera in data 14 maggio 2012 (Prot. Autorità 16 maggio 2012 n. 0014813), la società TAP AG, ai sensi dell'articolo 3.1, della deliberazione 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas, ha trasmesso all'Autorità, a RAE e a ERE lo schema di Expression of Interest Notice, ai fini delle relativa verifica di conformità (di seguito: schema di Eol Notice);
- con lettere in data 29 maggio 2012, di identico contenuto, gli Uffici delle autorità italiana (prot. Autorità 29 maggio 2012 n. 016211), greca ed albanese hanno rappresentato a TAP AG alcuni profili di incompletezza e di incoerenza riscontrati nella disciplina contenuta nello schema di EoI Notice, invitando detta società a provvedere alle conseguenti modificazioni ed integrazioni;
- con comunicazione in data 14 giugno 2012, la società TAP AG ha trasmesso all'Autorità una nuova versione dello schema di EoI Notice;
- lo schema di EoI Notice 14 giugno 2012 recepisce le esigenze evidenziate dagli Uffici nell'ambito del procedimento, rimuovendo le situazioni di incompletezza e di incoerenza riscontrate.

RITENUTO CHE

- sia opportuno approvare lo schema di EoI Notice, riformulato sulla base degli emendamenti presentati dalla società TAP AG con la sopra richiamata lettera in data 15 giugno 2012;
- sia necessario che la società TAP AG pubblichi l'EoI Notice, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, della deliberazione dell'Autorità 151/2012/R/gas

DELIBERA

- 1. di considerare positivamente verificato e conseguentemente approvare, per quanto di competenza, lo schema di Expression of Interest Notice, riformulato sulla base degli emendamenti presentati dalla società TAP AG con la sopra richiamata comunicazione in data 14 giugno 2012, nella versione allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, RAE, ERE e alla società TAP AG;
- 3. di disporre che la società TAP AG pubblichi l'EoI Notice, di cui al precedente alinea, ai sensi dell'articolo 4,delle *Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità sul gasdotto TAP*, allegate al provvedimento dell'Autorità 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 giugno 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni